

17787/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7410-2010 proposto da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (c.f. 09816500152), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODOLFO
LANCIANI 7, presso l'avvocato MONICA DE PASCALI,
rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANA
CLERICI, giusta procura in calce al ricorso;

2015

1097

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO NYLSTAR S.R.L. (c.f. 00536620776),

Oggetto

Insinuazione
ultratardiva.

R.G.N. 7410/2010

Cron. 17787

Rep. P.N. neglino

Ud. 11/06/2015

PU

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso l'avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICCOLO' NISIVOCCIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

- **controricorrente** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE VALVO (che deposita "Costituzione nuovo difensore"), con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione


1.- Con il decreto impugnato (depositato il 9.2.2010) il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. "Nylstar" proposta dalla s.p.a. Equitalia-Esatri, la quale lamentava l'esclusione di un credito per tributi insinuato tardivamente.

La ragione dell'esclusione - fatta propria dal giudice dell'opposizione - consiste nella mancata prova della non imputabilità del ritardo della insinuazione tardiva presentata oltre l'anno dall'esecutività dello stato passivo.

Contro il decreto del tribunale la s.p.a. Equitalia-Esatri ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali denuncia violazione dell'art. 101 l. fall. e vizio di motivazione.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.


2.- Osserva la Corte che la questione posta con il ricorso è stata già decisa con più pronunce (alle quali il collegio intende assicurare continuità) con le quali si è affermato il principio per il quale per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini



per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20910 del 11/10/2011).

La pronuncia ora richiamata concerneva una fattispecie analoga alla presente nella quale è stato cassato il decreto con il quale il tribunale, adito con opposizione allo stato passivo dall'esattore, il cui credito era stato escluso dal giudice delegato in ragione della tardività dell'istanza di ammissione, proposta oltre l'anno, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati consegnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichiarazione fiscale, quando l'anno per l'insinuazione tardiva era ormai scaduto.

Per converso, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva è il comportamento dell'Amministrazione nella fase di predisposizione dei ruoli al fine di accertare se la stessa, una volta avuta cognizione della dichiarazione di fallimento si sia attivata per accelerare le procedure



volte a tal fine.

Deve infatti ritenersi che l'Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, debba in linea di principio rispettare il termine annuale di cui alla L. Fall., art. 101, per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del citato termine di cui alla L. Fall., art. 101. In altri termini, una volta che l'amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.

Nella concreta fattispecie il giudice del merito ha evidenziato che l'Ente impositore era a conoscenza della dichiarazione di fallimento (risalente al 2007) mentre - evidentemente per problemi organizzativi interni - ha trasmesso al concessionario i ruoli soltanto nel 2009, pur essendo relativi a redditi risalenti dal 2001 al 2006.

Attiene, dunque, ai rapporti interni tra concessionario e Ente impositore (come rilevato dalla curatela) la questione relativa all'imputabilità del ritardo a quest'ultimo mentre



in relazione alla tardività ex art. 101, ult. comma, 1. fall. rileva, appunto, il ritardo imputabile all'ente creditore.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 giugno 2015

Il Presidente

Il consigliere estensore

